



Numero di notifica : 2024/0405/IT (Italy)

Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41

Data di ricezione : 17/07/2024

Termine dello status quo : 18/10/2024 (18/11/2024)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1924

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0405/IT

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifikasi – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleider ingen frist - Ní osclaónn sé na moilleanna

MSG: 20241924.IT

1. MSG 001 IND 2024 0405 IT IT 17-07-2024 IT NOTIF

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Giochi
Ufficio gioco a distanza e
scommesse



4. 2024/0405/IT - H10 - Giochi d'azzardo

5. Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41

6. Esercizio e raccolta a distanza del gioco pubblico con vincita in denaro, di cui del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41

7.

8. Il progetto di regole tecniche contiene le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici.

La prima parte è descrittiva degli adempimenti del concessionario necessari per poter offrire il gioco; in particolare il capitolo 1 e il paragrafo 1.1 si soffermano su tali aspetti, mentre il paragrafo 1.2 espone i contenuti della relazione tecnica dell'infrastruttura telematica.

Il capitolo 2 tratteggia lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario ed il sistema centralizzato, il capitolo 3 contiene le regole per la verifica tecnica di conformità.

La parte seconda illustra i requisiti tecnici minimi: in particolare, il capitolo 4 delinea la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche che deve avere il relativo sistema telematico che si articola in una pluralità di sottoinsiemi quali: il/i sistema/i di gioco, deputato/i all'erogazione dei servizi di gioco, il sistema di presentazione dell'offerta di gioco (sito internet e/o app), il sistema dei conti di gioco, il sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente, il sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell'infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti, la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.

È stato stabilito che le risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura del sistema del concessionario devono risiedere all'interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzata con soluzioni di cloud computing.

Sono poi dettate specifiche disposizioni per assicurare e le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità, anche in tema di riservatezza dei dati dei giocatori.

Sono inoltre previste specifiche disposizioni e misure per garantire l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte dell'Agenzia.

Particolare rilievo è stato dato ad appositi mezzi (autolimitazioni, autoesclusioni, blocco) per prevenire il gioco patologico.

Sono poi individuate tutte le infrastrutture operative nelle loro diverse declinazioni: il capitolo 5 rappresenta il sistema di gioco, il successivo capitolo 6 la piattaforma di gioco, il capitolo 7 le applicazioni di gioco, il capitolo 8 il sistema di accettazione del gioco.

Il capitolo 9 è dedicato al concessionario che sia fornitore di servizi per altri concessionari.

In questi casi, qualora un concessionario fornitore di servizi metta a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun concessionario.

Il capitolo 10 riguarda il sistema di presentazione dell'offerta di gioco, a seconda che si sviluppi in un sito internet o in applicazioni e le relative caratteristiche tecniche.

Il capitolo 11 concerne la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e il capitolo 12 il sistema dei conti di gioco.

A tale ultimo proposito, si evidenzia la peculiare disciplina volta ad impedire il gioco compulsivo, in species per i giocatori di età compresa tra i 18 e i 24, in termini di limiti di spesa e di tempo, nonché di puntuale registrazione di tutte le operazioni compiute.

9. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi ordinamentali stabiliti dall'articolo 3 del medesimo decreto e dei principi emergenti dall'ordinamento europeo, deve rilasciare, all'esito di gara pubblica, la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici previsti dall'articolo 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale



l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.

Attualmente, l'esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a n. 89 società, 63 di queste sono titolari di concessioni rilasciate in esito alla precedente procedura di gara, svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli altri 26 concessionari sono titolari di concessioni, rilasciate in esito alla procedura di gara svolta ai sensi dell'articolo 24, commi 13 e ss., della Legge 7 luglio 2009, n. 88.

Le concessioni sono in regime di proroga sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il decreto legislativo impone determinati requisiti e condizioni per i soggetti che devono gestire il gioco a distanza e dispone una serie di indicazioni tecniche in merito ai sistemi informatici che hanno reso necessario l'adozione del progetto di regole tecniche sottoposto alla procedura d'informazione.

10. Riferimenti dei testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu